

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCIPIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1971

Aumento del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza ed altri

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dall'anno 1950, con la legge del 9 maggio, n. 202, venne giustamente riconosciuto agli esercenti il servizio pubblico di autonoleggio da piazza, il pagamento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina in misura ridotta rispetto a quella normale e ciò per attenuare la incidenza tributaria sul carburante destinato ad assicurare un servizio pubblico tra i più importanti e necessari nei centri abitati. L'agevolazione fu concessa su un quantitativo di benzina forfettariamente stabilito in rapporto alla popolazione delle varie città, ripartite in tre grandi classi e cioè: con oltre 500.000 abitanti; da 100.000 a 500.000 e fino a 100.000 abitanti.

La riduzione dell'aliquota di imposta viene concretamente applicata mediante il rimborso della differenza esistente tra l'aliquota normale e quella ridotta.

La categorie interessate hanno da tempo fatto presente che i quantitativi forfettari di carburante sui quali vengono calcolati i

rimborsi (litri 9 per le grandi città; litri 6 per le medie e litri 5 per le altre) si dimostrano insufficienti in presenza delle ben note condizioni nelle quali si svolge il traffico cittadino. Infatti le soste ai semafori, il rallentamento della circolazione, la situazione viaria dei centri abitati ed altre molteplici circostanze fanno sì che — a parità di percorsi — il consumo del carburante è fortemente aumentato rispetto a quello che poteva essere nel 1950 e cioè 21 anni fa quando la motorizzazione era appena agli albori.

Per questi motivi sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge con il quale, a modifica delle attuali norme, vengono aumentati i contingenti di benzina sui quali effettuare il rimborso parziale della imposta.

Con questo provvedimento la categoria dei taxisti potrà più esattamente recuperare una parte dell'imposta che essa paga ed anticipa attingendo il carburante alle pompe.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Aliquota
per quintale
lire

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai nn. 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta 5.250 ».